

STATUTO

IL TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA DEL POIO 6

Numero REA: AN - 124444

Codice fiscale: 01329660425

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
all'atto del **13.1.2010**,
rep. 5798 / 2503

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
IL TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita, a fini mutualistici, la Società cooperativa denominata "Il Tulipano Società Cooperativa Sociale".
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o - in presenza dell'Amministratore Unico - dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle Attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Fabriano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad es. succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Durata

La durata della cooperativa è fissata al 31/12/2051 e potrà essere prorogata, a norma di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci anche prima della scadenza del termine, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate secondo quanto previsto dalla lettera B dell'articolo 1 della legge 381/91.
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.
La Cooperativa può operare anche con terzi non Soci e verso terzi non Soci.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, di cui all'art. 4, della Società, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto quello di, in maniera stabile o temporanea, in proprio o con terzi:

- 1) organizzare e gestire attività economiche di produzione, commerciali e di servizi, nell'ambito di qualsiasi settore economico;
- 2) promuovere, organizzare e gestire attività finalizzate all'addestramento dei soci, allo sviluppo di rapporti con imprese ed enti esterni ed al conseguimento dei risultati economici che consentano di potenziare la propria azione sociale;
- 3) gestire attività di produzione e di servizi per conto di enti pubblici o di imprese private sulla base di incarichi, di convenzioni, di contratti d'opera e di appalto o di accordi comunque definiti;
- 4) promuovere l'inserimento lavorativo dei propri soci nelle imprese e negli enti locali, attraverso lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di assistenza;
- 5) promuovere la formazione sociale dei propri soci, dei loro familiari e delle persone comunque ad essi collegate mediante lo svolgimento di attività educativa, formativa, ricreativa, assistenziale, di servizio e di solidarietà sociale;

- 6) favorire la formazione professionale dei propri soci, mediante lezioni, conferenze, convegni ed attività pratiche di addestramento, con contenuti educativi di tipo comportamentali e tecnici e mediante qualsiasi attività che consenta di elevare le conoscenze e le capacità lavorative dei soci;
- 7) gestire corsi di formazione e di riqualificazione professionale;
- 8) svolgere e partecipare ad attività di cooperazione internazionale;
- 9) svolgere servizi alle reti telematiche (internet, **intranet**, **extranet**, ecc.);
- 10) svolgere attività e servizi di grafica, marketing, pubblicità;
- 11) svolgere attività di gestione di posteggi e parcheggi;
- 12) svolgere attività di gestione di **mense**, locali, bar, strutture alberghiere e punti di ristoro;
- 13) svolgere attività di manutenzione e pulizia di aree verdi e di stabili;
- 14) svolgere attività di gestione di lampade **votive**, di pulizie **cimiteriali** e manutenzione del verde delle aree **cimiteriali**;
- 15) svolgere attività di produzione sia industriale che artigianali.
- 16) svolgere attività di promozione turistica, gestione punti informativi, di gestione di servizi turistici e di strutture turistiche.
- 17) svolgere attività artigianali e industriali di produzione e realizzazione di carta fatta a mano e di **filigrane**.
- 18) svolgere servizi culturali, gestione strutture culturali e poli **museali**. Organizzare eventi e manifestazioni
- 19) svolgere servizi di gestione di punti informativi, **call center**, servizi informativi di varia natura e grado.
- 20) svolgere attività di distribuzione di materiale pubblicitario e realizzazione di campagne pubblicitarie.
- 21) Svolgere attività di Interventi di manutenzione boschiva, opere pubbliche ed ambientali.

La cooperativa inoltre potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non **limitativa**:

- a) partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- b) assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, anche consortili, aventi oggetto analogo, affine complementare o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali operazioni siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed utili al conseguimento dello scopo sociale e siano compatibili con l'ordinamento legale;
- c) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;
- d) integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni **ispirate** all'associazionismo cooperativo;
- e) aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92, ed eventuali norme modificative ed integrative e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
- g) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea Sociale;
- h) aderire, accettandone gli Statuti, alle organizzazioni nazionali di rappresentanza del Movimento Cooperativo ed agli organismi periferici dello stesso nelle cui giurisdizione ha la propria sede sociale;
- i) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell' articolo 2545-**septies** del Codice Civile;
- j) intraprendere, aderire e avviare progetti di cooperazione internazionale sia autonomamente sia con altri soggetti, nelle forme ritenute più opportune dal Consiglio di Amministrazione.

A tali fini la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci **cooperatori** le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che **esercitino** professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- b) persone che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa, svolgano attività lavorative attinenti a quelle della cooperativa, o comunque utili per il conseguimento degli scopi sociali od economici della cooperativa stessa e che

abbiano la capacità, l'attitudine e la specializzazione professionale necessaria per partecipare, direttamente e non, all'attività della cooperativa e si impegnino a cooperare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;

c) persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (ed eventuali modificazioni e/o integrazioni), nonché altre persone riconosciute dalla legge soggetti svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, personalmente o tramite persona del proprio nucleo familiare. La condizione di svantaggio deve essere documentata da una pubblica amministrazione. Le persone svantaggiate di cui sopra devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

d) persone con difficoltà soggettive di occupazione o con possibilità occupazionali limitate da problemi personali, anche temporanei;

e) persone che prestino gratuitamente la loro attività nella cooperativa, o comunque svolgano attività a favore della cooperativa, definite soci volontari ai sensi della legge 381/91. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed il loro rapporto deve essere regolato in modo conforme alle disposizioni dell'art. 2 della suddetta legge;

f) possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società;

g) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi **prestati** dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.

h) possono essere soci gli enti pubblici, gli enti e le imprese private che intendano sostenere e finanziare le attività della Cooperativa;

i) possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private che intendano sostenere e finanziare le attività della Cooperativa;

l) possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Per diventare socio della cooperativa è necessario presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) la documentazione della condizione personale e l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo 6 del presente Statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, ente, impresa, associazione, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale,
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) l'indicazione della persona designata a rappresentarla.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio documenti ad integrazione di quelli sopra elencati.

Art. 8 - Ammissione dei soci

Sull'accoglimento delle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Per deliberare sull'ammissione di persona svantaggiata, il Consiglio di Amministrazione si può avvalere del parere di un comitato tecnico composto da uno psicologo, un assistente sociale e uno psichiatra che svolgano la loro attività per una struttura specialistica della pubblica amministrazione o comunque per essa operante. Il socio richiedente dovrà rilasciare dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale di una delle quote sottoscritte.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo 48 ed al precedente art. 4.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle disposizioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società;
- d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali;
- e) a favorire il clima di reciproca collaborazione e di armonia del corpo sociale.
- f) a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati annotati nel libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 - Divieto di concorrenza

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od **esercitino** un'attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, unicamente il richiedente, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione, **comunicandola** al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 31, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci **cooperatori** a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, **conseguendo** i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio **cooperatore**, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio **cooperatore** sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro che avverrà alla scadenza del termine di preavviso della relativa disciplina e/o dal regolamento interno di cui alla L. 142/01, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Art. 15 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) quando non adempia a uno dei commi dall'articolo 9;
- h) che fruiscono delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- j) non adempia la propria prestazione **mutualistica** con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno;

- k) **danneggi** moralmente o materialmente la società o **fomenti** dissidi o disordini fra i soci;
- l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
- m) che, senza giustificato motivo, si **rifiutino** di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima **violino** gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda **improseguibile** il rapporto sociale.

L'esclusione è pronunciata nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale di cui all'art. 12 che non abbiano rispettato i loro doveri inerenti la formazione.

In caso di ritardo negli adempimenti il socio deve essere messo in mora dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata che lo inviti a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione potrà aver luogo dopo due mesi dal detto invito, qualora il socio permanga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento e diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Comunicazione - Impugnazione

Le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 14 e 15 devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Tribunale.

Art. 17 - Diritti dei soci uscenti

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, comma 3 del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies**, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), e), f), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione **mutualistica** o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI E SOCI SOVVENTORI

Art. 20 - Soci volontari

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci nà superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci **cooperatori**;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda à competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci **cooperatori** e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 15, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci **cooperatori**.

Art. 21 - Soci sovventori

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci **sovventori**, di cui all'art. 4 della legge **31.01.92**, n. 59 .

Art. 22 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a tre.

Art. 23 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci **cooperatori** sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci **cooperatori**, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25 - Recesso dei soci **sovventori**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci **cooperatori**.

TITOLO V CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 26 - Consistenza patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro 26, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**;
- c) dalla riserva legale formata con le quote degli utili in applicazione dell'Art. 2545 quater del Codice Civile;
- d) da un'eventuale riserva straordinaria indivisibile formata con gli utili o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci comunque receduti;
- e) da contributi e liberalità pervenuti alla cooperativa in conto capitale;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci **cooperatori** durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Art. 27 - Quote sociali

Le quote sociali sono sempre nominative.

Non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per diventare socio.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e **comunicarla** entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 42.

Art. 28 - Fondi di riserva

I fondi di riserva non possono essere ripartiti fra i soci durante la vita della società nè successivamente al suo scioglimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 904/77.

Conservano, in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate dalla Cooperativa nel rispetto dell'Art. 26 del DLCPS 14 Dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 Settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904)

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE UTILI

Art. 29 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2428 del codice civile deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, nonché l'andamento delle attività della cooperativa anche nei suoi aspetti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non socie e della intera comunità.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

In caso di dilazione dei termini il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 C.C.

Art. 30 - Ripartizione degli utili

L'Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura di legge e mai in misura inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge **31.01.92** n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge **31.01.92** n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
- e) un dividendo ai soci **cooperatori** e volontari, in misura non superiore alla misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge;
- f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria;
- g) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici a fini fiscali.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art. 31 - Ristorni

L'attribuzione del ristorno ai soci **cooperatori** viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci **cooperatori** riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato.

Ai fini di cui sopra, per retribuzioni si intende quanto corrisposto ai soci **cooperatori** in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché di elementi integrativi individuali.

Il ristorno può essere attribuito ai soci **cooperatori**:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Ai soci speciali, di cui all'art. 12, il ristorno può essere attribuito in misura inferiore esclusivamente mediante integrazione salariale.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 32 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale, solo se obbligatorio per legge o comunque nominato dall'Assemblea.

Sezione I - ASSEMBLEA

Art. 33 - Diritto di voto

L'Assemblea è costituita da tutti i soci della cooperativa iscritti al libro soci da almeno tre mesi. Ciascun socio persona fisica, come ciascun delegato di persona giuridica, ente, impresa o socio **sovventore** ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Art. 34 - Rappresentanza

In caso di malattia o di altro impedimento, il socio può farsi rappresentare da un altro socio della cooperativa, mediante delega scritta che dovrà rimanere agli atti e di cui dovrà essere fatta menzione nel verbale dell'Assemblea. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Art. 35 - Convocazione e costituzione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione potrà effettuarsi in qualsiasi località del territorio nazionale, previa comunicazione scritta dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data dell'Assemblea.
Nell'avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'Assemblea dovrà essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione da fissarsi, in ogni caso, almeno ventiquattro ore dopo la prima.
In mancanza degli adempimenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 2366 del C.C. l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati.
Tuttavia in tale ipotesi, ciascun socio può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

Art. 36 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se redatto, anche il bilancio preventivo e destina gli utili;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) stabilisce la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati, per il triennio e determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- e) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- f) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- g) l'eventuale distribuzione di **ristorni** ai soci;
- h) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del consiglio di amministrazione;
- i) la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché di eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, e tante altre volte quante il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione della materia da trattare o da almeno un quinto dei soci.

In questi due casi l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni all'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 37 - Deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti attribuiti ai presenti.

In seconda convocazione, le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti.

Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.

Quando si tratti di argomenti che riguardano amministratori oppure loro parenti e per la nomina delle cariche sociali, si procederà con votazione a **scrutinio** segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Il quorum richiesto per l'elezione delle cariche sociali è a maggioranza semplice dei presenti e delle deleghe valide aventi diritto di voto.

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza dal vice presidente.

Gli intervenuti nominano altresì un segretario e, quando occorrono, due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Se trattasi di Assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un Notaio.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 39 - Composizione e compensi

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da cinque a nove consiglieri eletti fra i soci in regola con gli obblighi verso la cooperativa più un mandatario per ogni persona giuridica (ente o impresa) socia.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci **cooperatori**, tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci **cooperatori**.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire per **cooptazione** gli amministratori che nel corso dell'esercizio rinuncino al loro incarico o, per qualsiasi motivo, non partecipino alle riunioni del consiglio o siano impediti, anche temporaneamente, a svolgere le funzioni richieste per la gestione della cooperativa.

Per particolari esigenze il Consiglio, se nominato, può cooptare uno o più nuovi amministratori, anche oltre il limite massimo sopra definito.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la concessione di medaglie di presenza ai consiglieri per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle proprie mansioni e il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi a carattere continuativo in favore della cooperativa.

Art. 40 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nei limiti fissati dalla legge, stabilendo attribuzioni, limiti ed eventuali emolumenti.

Art. 41 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno ed ogni volta che ne facciano domanda almeno quattro dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo di un messo, per telegramma o per telefono.

Art. 42 - Deliberazioni

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno tre degli amministratori in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono segrete quando questo sia richiesto da almeno il 30% dei presenti alla adunanza o quando si tratti di affari nei quali siano interessati gli amministratori o i loro parenti ed affini.

Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità implica la rieiezione delle proposte.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Art. 43 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e gli sono conferite tutte le facoltà per raggiungere le finalità sociali di cui all'art. 4 del presente Statuto.

E' di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è riservato espressamente alla Assemblea, ivi compreso il potere di aderire ad organizzazioni nazionali e periferiche di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo, nonché agli organismi economici e consortili delle medesime.

Al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo, spetterà:

- a) istituire filiali, agenzie, succursali e rappresentanze;
- b) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;

- c) stabilire l'organico ed assumere e licenziare il personale e gli agenti, determinare le attribuzioni e gli emolumenti, applicare i provvedimenti disciplinari;
- d) decidere l'acquisto dei macchinari e degli impianti, la locazione degli immobili, l'acquisto e la vendita di merci e di prodotti, l'acquisto di immobili;
- e) decidere sull'eventuale integrazione delle retribuzioni erogate durante l'esercizio, **adeguandole** alle retribuzioni contrattuali vigenti per lavoratori dello stesso settore;
- f) proporre eventuali **ristorni**, la loro consistenza e le modalità di effettuazione, sulla base della normativa vigente e del regolamento approvato dall'assemblea;
- g) redigere i bilanci e le relazioni per l'Assemblea nonché il piano di riparto;
- h) negoziare tutti gli atti e contratti inerenti alle operazioni per il finanziamento della società con facoltà di contrarre mutui, aprire conti correnti, usufruire di linee di credito diretto e fiduciario, assumere ogni altra obbligazione impegnando i beni ed il patrimonio sociale;
- i) deliberare e consentire le iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni di ipoteche, le cancellazioni di trascrizioni ed ogni altra formalità presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, la vendita di beni mobiliari, la rinuncia ad ipoteche legali;
- j) conferire procure sia generali che speciali, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominare direttori generali, direttori tecnici, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, sono riservati all'Assemblea dei soci.

Art. 44 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato ed ha facoltà di compiere tutti gli atti approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- a) stipulare tutti gli atti e contratti per la gestione finanziaria ed operativa della società, contrarre mutui, aprire conti correnti, usufruire di linee di credito diretto e fiduciario, assumere ogni altra obbligazione che impegni i beni ed il patrimonio della cooperativa;
- b) riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza;
- c) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità ed in qualunque grado di giurisdizione

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vicepresidente ed anche ad altro membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad altri soggetti anche terzi. In assenza o impedimento del Presidente, le di lui mansioni, spettano al Vicepresidente.

Art. 45 - Amministratore Unico

L'assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il consiglio di amministrazione con un amministratore unico e quest'ultimo con un consiglio di amministrazione.

All'amministratore unico competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il consiglio di amministrazione e per il presidente dello stesso ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci, nonché della determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi, sulle quali resta competente l'assemblea.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE

Art. 46 - Nomina, composizione e compiti.

Il Collegio sindacale costituirà organo della cooperativa solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea.

La sua nomina, la sua composizione, i suoi compiti e le sue modalità operative saranno definite dalle disposizioni del codice civile e delle eventuali altre norme in materia.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 47 - Controversie

Per tutte le controversie che non sia possibile ricomporre in via pacifica, il socio e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono ricorrere al Tribunale.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 48 - Regolamento interno.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo potrà essere disciplinato da un regolamento interno. In questa eventualità il Consiglio di Amministrazione **elaborerà** il regolamento che sottoporrà successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel regolamento saranno stabiliti i poteri del direttore, se verrà nominato, e le mansioni dei comitati tecnici, qualora vengano costituiti.

Art. 49 - Natura sociale della cooperativa

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 50 - Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. All'atto della liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato, dovrà essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all' art. 11 della Legge 31/01/92, n. 59 e, ove possibile, ad associazioni senza fini di lucro impegnate nell'assistenza e nell'inserimento nella società dei cittadini disabili.

Art. 51 - Requisiti mutualistici

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale versato;
- b) non potrà **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci **cooperatori**;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 - Articoli inderogabili

I requisiti previsti dagli articoli 29, 30 e 50 del presente Statuto sono inderogabili e dovranno, di fatto, essere osservati.

Art. 53 - Rinvio e norme applicabili

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi speciali sulla cooperazione ed in particolare a quelle in materia di cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Registrato a Fabriano il 18 gennaio 2010, al n. 46, serie 1T; esatti euro 168,00.

* * *

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO DEL 22/02/2007 MEDIANTE
M.U.I.

* * *

Copia su supporto informatico, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del

D. Lgs. 7.3.2005, n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.